

# Condizioni generali di fornitura Railway Certification Laboratory

Le condizioni contenute all'interno di questo documento si intendono conosciute e accettate nella loro interezza da parte del Cliente.

## 1 Definizioni

### 1.1 Cliente

Soggetto giuridico, pubblico o privato, che richiede al Fornitore l'effettuazione delle prestazioni di servizio indicate nella offerta di riferimento.

### 1.2 Fornitore

Si intende il Railway Certification Laboratory di RINA Services S.p.A. e tutte le sue Unità Organizzative interne, suddivise tra le sedi di Via Renata Bianchi 44L, 16152 Genova, Italia e Via Pietro Toselli 69, 50144 Firenze, Italia.

### 1.3 Servizi

I Servizi che il Fornitore è in grado di fornire al Cliente riguardano principalmente i test applicabili ai costituenti di interoperabilità ferroviaria del sistema ERTMS/ETCS e del sottosistema Energia (catenaria), nonché test sul materiale rotabile quali compatibilità elettromagnetica, di misura del rumore, conformità del sotto sistema di bordo, del pantografo, del sistema frenante, dell'impianto di trazione e della dinamica di marcia.

### 1.4 Informazioni confidenziali

Si intendono tutte le informazioni, in forma cartacea, elettronica od orale, compresi, a titolo non esaustivo, dati, analisi, know-how e/o qualunque altro risultato di qualsiasi tipo ed in qualunque modo conseguente, derivante, connesso e/o inerente all'esecuzione dei Servizi.

### 1.5 Offerta

Si intende il documento inviato al Cliente in formato cartaceo e/o elettronico, dove vengono descritti i servizi offerti sia sotto il profilo tecnico che commerciale.

### 1.6 Validità offerta

Si intende il periodo di tempo contenuto all'interno dell'offerta stessa.

### 1.7 Documento

Si intendono i rapporti, gli studi ed ogni altro documento comunque denominato emesso dal Railway Certification Laboratory nello svolgimento dei Servizi.

## 1.8 DUT

Si intendono gli strumenti, le apparecchiature ed ogni altro oggetto fornito dal Cliente da sottoporre a test da parte del Fornitore.

## 2 Campo di applicazione

Il presente documento definisce le Condizioni Generali di Fornitura per i servizi svolti dal Railway Certification Laboratory

## 3 Natura dell'attività

Il Documento ha ad oggetto lo svolgimento di analisi tecniche richieste dal Cliente. Il Cliente è e rimane l'unico responsabile, sia verso se stesso, sia verso terzi, del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa e/o dei propri prodotti alle normative applicabili ed alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere.

Il Fornitore non ha alcun obbligo di rendere dichiarazioni, o fornire informazioni, su elementi o fatti che non rientrano nell'oggetto specifico del Servizio richiesto dal Cliente.

A nessun rapporto, dichiarazione, documento o informazione emessi o rilasciati in esecuzione dei Servizi prestati dal Fornitore possono essere attribuiti effetti o implicazioni legali diversi dall'attestazione che, sulla base degli accertamenti eseguiti dal Railway Certification Laboratory, i DUT cui tale documento od informazione si riferiscono sono conformi al documento di riferimento, ovvero non espressamente contemplati dalle parti all'atto della richiesta del Servizio.

In considerazione di quanto precede, nonché dei limiti di responsabilità previsti ai paragrafi successivi, il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi richiesta o reclamo di terzi, così come da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli stessi, in relazione all'esecuzione dei Servizi.

## 4 Obbligo di collaborazione del Cliente

Il Cliente deve fornire ogni supporto e/o documento necessario al Fornitore per lo svolgimento dei Servizi, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo: specifiche, procedure, relazioni tecniche.

Nel caso in cui informazioni fornite dal Cliente debbano essere divulgate per obblighi di legge, il Fornitore ne dà avviso al Cliente.

## 5 Consegna DUT

I DUT e/o la documentazione debbono essere consegnati dal Cliente al Fornitore seguendo le condizioni descritte nell'offerta.

Il Fornitore non risponde di eventuali ritardi nella prestazione del servizio dovuti alla mancata e/o ritardata consegna e/o messa a disposizione dei DUT imputabili, in particolare, a soggetti terzi (cliente, corrieri, etc.).

Il Fornitore avviserà tempestivamente il Cliente nel caso in cui i DUT recapitati, o messi a disposizione del Fornitore qualora si tratti di attività in campo e/o presso il Cliente, non siano idonei all'esecuzione del servizio.

Il Cliente dovrà informare il Fornitore in merito a particolari condizioni dei DUT che possano condizionare i risultati dei test.

## 6 Obbligo di informativa del Cliente

Qualora alcune delle attività richieste al Fornitore debbano essere svolte, anche solo in parte, presso i locali del Cliente o comunque aree di cui questo abbia la disponibilità, lo stesso, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, s'impegna a fornire al Fornitore un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare i valutatori.

L'accesso a detti locali od aree deve avvenire in condizioni di assoluta sicurezza.

Il Cliente s'impegna pertanto a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione e il coordinamento ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa dei valutatori incaricati dal Railway Certification Laboratory, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

È ammesso da parte del Cliente allegare alla documentazione di prodotto la copia del rapporto di prova emesso dal Fornitore.

## 7 Incarico e accettazione ordine

Si intende la procedura con la quale il Cliente incarica il Fornitore di effettuare i servizi descritti all'interno dell'offerta. Il Cliente, approvando l'offerta mediante l'invio di un ordine formale, attesta l'accettazione del servizio svolto secondo le modalità e le tempistiche concordate.

Il Cliente si impegna a rendere disponibili per il Railway Certification Laboratory gli oggetti su cui svolgere i test con i corrispondenti documenti di trasporto e a fornire tutta la documentazione accessoria necessaria alla prestazione del servizio. Nel caso in cui questa documentazione non sia presente, il Fornitore contatterà immediatamente il Cliente al fine di richiederne la fornitura.

Il Fornitore, a seguito delle informazioni ricevute, procederà all'effettuazione del servizio con tempi di consegna a partire dalla data di ricezione delle istruzioni. Ogni eventuale modifica contrattuale deve essere formalizzata per iscritto e implica l'emissione di un'offerta integrativa o sostitutiva da parte del Fornitore.

## 8 Esecuzione del servizio

Il Fornitore si impegna ad effettuare il servizio offerto ed accettato dal Cliente secondo quanto descritto nell'offerta e in documenti allegati alla stessa.

Le eventuali modifiche relative alle modalità di svolgimento delle prestazioni, che possono essere concordate telefonicamente con il Cliente, debbono essere formalizzate in forma scritta a cura del Fornitore mediante comunicazione da inviarsi al Cliente entro un tempo ragionevole.

Ogni attività non espressamente descritta in offerta si intende esclusa dal servizio e dalla quotazione offerta.

Il Fornitore si impegna a rispettare, salvo imprevisti e/o impedimenti di natura tecnica, le tempistiche concordate con il Cliente. Nel caso in cui non siano state concordate tempistiche per l'esecuzione del servizio,

il Fornitore risponderà secondo le tempistiche che ritiene più consone al tipo di servizio reso e secondo la propria programmazione interna.

Il Fornitore definirà in fase di offerta e utilizzerà, salvo particolari esigenze del Cliente che verranno di volta in volta concordate e accettate tra le parti, i metodi di prova riportati sul catalogo presente e consultabile sul sito internet [www.rina.org/it/testing-measurement](http://www.rina.org/it/testing-measurement). Nel caso in cui il Cliente necessiti di maggiori informazioni potrà richiederle al Fornitore. Questo servizio può essere motivo di servizio aggiuntivo e quindi soggetto a quotazione economica.

## 9 Conservazione DUT e delle registrazioni delle prove effettuate

Il Fornitore garantisce la conservazione dei DUT durante la loro permanenza presso il Railway Certification Laboratory secondo le modalità più idonee al fine di non alterarne la natura e sulla base di quanto dichiarato dal Cliente.

Il Fornitore si impegna a conservare i DUT inviati presso la propria sede per un tempo di **3 mesi** dal termine dei test; oltre tale termine, qualora il Cliente non abbia richiesto la restituzione dei DUT, il Fornitore sarà libero di smaltirli.

Il Fornitore si impegna a conservare le registrazioni relative alle prove effettuate per **10 anni più l'anno in corso dalla data dell'ultima attività**, salvo specifici accordi con il Cliente formalizzati per iscritto. Qualora siano indicati in procedure, istruzioni, normative o contratti tempi differenti da quelli sopra menzionati, si deve considerare come tempo di conservazione valido quello più lungo.

In sede di riesame del contratto con il Cliente può avvenire anche la ridefinizione dei tempi stabiliti.

## 10 Emissione dei risultati

Il Fornitore è responsabile dei risultati presenti nel rapporto di prova originale e non risponderà di eventuali modifiche, cancellazioni o manomissioni subite dal documento successivamente alla sua emissione.

Le modalità di emissione dei risultati sono previste dall'offerta.

Il criterio utilizzato dal Fornitore per l'emissione della dichiarazione di conformità del DUT, eventualmente richiesta dal Cliente in fase di richiesta d'Offerta, è basato sul valore misurato senza considerare l'incertezza di misura con un livello di rischio pari al 50%.

## 11 Compensi

Per le attività prestate ai fini del rilascio del Documento, saranno dovuti al Railway Certification Laboratory i compensi indicati nella relativa offerta economica accettata dal Cliente. Nel caso in cui il rilascio del Documento richiedesse attività supplementari non espressamente previste, sarà dovuto dal Cliente un corrispettivo ulteriore commisurato all'effettivo impegno richiesto.

Ove non diversamente previsto dall'offerta o da altri documenti contrattuali, gli importi dovuti al Railway Certification Laboratory per corrispettivo e spese saranno pagati dal Cliente entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. In caso di ritardo nei pagamenti si applicherà un interesse di mora pari al tasso di interesse legale vigente al momento di pagamento maggiorato di 2 punti.

I compensi per l'attività svolta dal Railway Certification Laboratory saranno dovuti dal Cliente per effetto dello svolgimento del Servizio da parte del Fornitore, anche in caso di mancata emissione del Documento per assenza dei requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia al contratto, commisurati alle attività svolte.

## 12 Riservatezza

Il Cliente si impegna a considerare tutte le informazioni Confidenziali come strettamente riservate e confidenziali. Il Cliente si impegna altresì a prendere tutti i provvedimenti atti ad assicurare e proteggere la riservatezza nei confronti di terzi delle Informazioni Confidenziali.

In particolare, il Cliente in relazione alle Informazioni Confidenziali si impegna a:

- a) Mantenerle segrete e a non rivelarle a terzi;
- b) Utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi e a non utilizzarle, riprodurle, ricavarne estratti o sommari per scopi diversi da quelli attinenti all'esecuzione dei Servizi;
- c) Non pubblicare e/o brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Confidenziali;
- d) Limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e limitatamente a quanto strettamente necessario all'esecuzione dei Servizi;
- e) Informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Confidenziali degli obblighi di segretezza ad esse relative. Resta inteso che il Cliente sarà responsabile dell'osservanza di tali obblighi da parte dei suoi dipendenti;
- f) Informare gli eventuali Subappaltatori degli obblighi assunti in merito alla riservatezza delle Informazioni Confidenziali richiedendo, in caso di Subappalto, l'assunzione degli stessi obblighi di riservatezza ad essi relativi;
- g) Fornire al Railway Certification Laboratory, su espressa richiesta di quest'ultimo, qualsiasi documento contenente le Informazioni Confidenziali.

Tale regime di riservatezza non si applica a quelle informazioni per le quali il Cliente sia in grado di provare per iscritto che:

- a) Erano di pubblico dominio prima dell'entrata in vigore del contratto;
- b) Sono diventate di pubblico dominio senza colpa o partecipazione del Cliente per mezzo di pubblicazioni o altrimenti;
- c) Sono state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi che siano in grado di provare di non averle ricevute direttamente o indirettamente dal Cliente.

Nel caso in cui il Cliente sia obbligato da leggi, decreti, regolamenti, o altri provvedimenti di autorità pubblica a svelare informazioni in violazione del presente vincolo di riservatezza, dovrà immediatamente avvisare il Railway Certification Laboratory, al fine di consentirgli l'opposizione ai suddetti provvedimenti e – se richiesta – dovrà offrire la propria collaborazione in tale opposizione. In ogni caso, potrà essere svelata solo quella parte di informazioni che il Cliente è legalmente obbligato a svelare dai suddetti provvedimenti.

Resta inteso che gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali sopravvivranno alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo per un successivo periodo di 15 anni.

## 13 Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Al riguardo, il Cliente

dichiara di aver visionato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché il Codice Etico, elaborati dalla società capogruppo RINA S.p.A. e presenti sul sito della stessa al seguente indirizzo: <https://www.rina.org>.

Il Cliente garantisce, nei rapporti con il Fornitore, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre al rischio di iscrizione di procedimenti giudiziari per reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel decreto legislativo n. 231/2001 e riconosce, in difetto, il diritto del Fornitore di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure, a sua scelta, di risolvere il contratto, diritti da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

Il Cliente si impegna inoltre a:

- i. non corrispondere qualsivoglia commissione, percentuale o utilità altrimenti denominate ai dipendenti e ai collaboratori del Fornitore;
- ii. non intraprendere alcuna relazione di affari con dipendenti o collaboratori del Fornitore, tale che possa determinare conflitto di interessi con la funzione da essi ricoperta nel Fornitore per le suddette persone.

## 14 Privacy

Il Railway Certification Laboratory si impegna, in relazione ai dati che riguardano il Cliente, a rispettare l'attuale normativa in tema di privacy in accordo con le procedure generali del gruppo RINA (<https://www.rina.org>).

## 15 Comunicazioni – Domicilio delle Parti

Ove non diversamente specificato nel contratto, tutte le comunicazioni richieste dal contratto saranno fatte per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente, contro rilascio di ricevuta, o inviate a mezzo lettera raccomandata, a mezzo corriere o telefax, agli indirizzi previsti nel contratto, ovvero inviate a mezzo posta elettronica certificata o comunque con conferma di ricezione.

Tali comunicazioni si riterranno efficaci a tutti gli effetti dalla data di ricevimento delle stesse da parte del destinatario.

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale del Cliente, salva diversa elezione stabilita in contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato presso la sua sede legale.

Nel contratto il Cliente si obbliga a dichiarare, oltre la propria sede legale, il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. ed i codici contributivi. Non saranno opponibili al Railway Certification Laboratory le variazioni ai predetti dati non comunicate con le modalità di cui sopra.

## 16 Reclami e/o ricorsi

Il Cliente può presentare reclami e/o ricorsi nelle varie forme di comunicazione possibili (es. telefono, fax, indirizzo di posta elettronica [Railway.Lab@rina.org](mailto:Railway.Lab@rina.org)). In caso di reclamo e/o ricorso, il Cliente sarà informato che il reclamo e/o il ricorso è stato ricevuto e che sarà valutato dal Railway Certification Laboratory; sarà registrato e successivamente trattato. In ogni caso, il Cliente sarà informato della valutazione effettuata e di qualsiasi azione intrapresa in relazione al reclamo e/o ricorso.

## 17 Legge applicabile e controversie

Qualsiasi vertenza derivante da, o connessa con, i Servizi del Fornitore, comprese eventuali questioni riguardanti obblighi, responsabilità o limitazione della responsabilità del Fornitore, sarà soggetta alla legge italiana e risolta mediante arbitrato affidato ad un collegio di tre arbitri che procederanno in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano. L'arbitrato avrà sede a Genova.

Tuttavia, per le controversie relative al mancato pagamento dei compensi e/o delle spese dovuti al Fornitore per i Servizi, lo stesso avrà la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede, legale od operativa, la Parte interessata od il soggetto che ha richiesto il Servizio.

In caso di azioni avviate da terzi nei confronti del Fornitore, il Fornitore avrà altresì la facoltà di esperire chiamate di terzo nei confronti della Parte Interessata o del soggetto che ha richiesto il Servizio davanti alla medesima Autorità Giudiziaria o arbitrale, al fine di essere manlevata o di agire in regresso.